

# Lavoro. Il ministero chiarisce il meccanismo sostitutivo previsto dal Codice Appalti, la fattura sana il debito Inps

**Giampiero Falasca**

Il ministero del Lavoro, con circolare 3 del 16 febbraio scorso, ha chiarito il funzionamento del meccanismo di intervento sostitutivo negli appalti pubblici, finalizzato ad assicurare il pagamento dei debiti degli appaltatori verso gli istituti previdenziali, gli enti assicurativi e le casse edili (nel caso di appalti di lavori). Secondo questo meccanismo, che si basa su una nor-

## A CHI SPETTA IL CREDITO

La stazione appaltante ha l'obbligo di inviare un preavviso di pagamento per evitare duplicazioni

ma del Codice appalti (articolo 5, comma 5, decreto legislativo 163/2006) attuata con il Dpr 207/2010, le pubbliche amministrazioni possono pagare il corrispettivo dovuto per i servizi dati in appalto a un fornitore esterno solo dopo aver verificato, tramite il **Durc** (il documento unico di regolarità contributiva), che l'appaltatore non ha debiti pendenti con gli istituti previdenziali e assicurativi o con le casse edili in relazione ai rap-

porti di lavoro del personale impiegato nell'appalto. Se dalla verifica emerge che questi debiti esistono, la pubblica amministrazione (tramite il responsabile del procedimento) ha l'obbligo di attivare una speciale procedura che inizia con il congelamento della somma dovuta come corrispettivo dell'appalto, e si conclude con il pagamento del debito esistente mediante il cosiddetto intervento sostitutivo. La circolare ricorda cosa accade in questa ipotesi: la stazione appaltante paga, in luogo del compenso, i debiti esistenti verso gli istituti previdenziali ed assicurativi, e sconta quanto pagato a tale titolo dall'importo del corrispettivo dovuto per l'appalto.

La circolare del ministero chiarisce inoltre che l'obbligo di intervento sostitutivo scatta anche nel caso in cui il debito dell'appaltatore verso l'istituto previdenziale o assicurativo sia di importo maggiore rispetto alla somma dovuta per l'appalto; in questo caso, con l'intervento sostitutivo si copre solo una quota del debito, e il pagamento deve essere fatto in misura proporzionata tra gli istituti titolari del credito. La stazione appaltante intenzionata a eseguire l'intervento sostitutivo

## L'obbligo della Pa

**01 | APPALTI PUBBLICI**  
 I presupposti sono l'esistenza di un Durc negativo per debiti verso istituti previdenziali, assicurativi o casse edili

**02 | FUNZIONAMENTO**  
 La stazione appaltante paga i debiti esistenti verso gli istituti previdenziali e assicurativi, e sconta quanto pagato a tale titolo dall'importo del corrispettivo dovuto per l'appalto

**03 | PREAVVISO**  
 Prima del pagamento, la stazione appaltante invia ai creditori un preavviso di pagamento, per evitare duplicazioni

**04 | ORDINE**  
 In caso di sovrapposizione con debiti fiscali, devono essere pagati prima i debiti esistenti verso gli istituti previdenziali e assicurativi. Se il corrispettivo per l'appalto non copre i debiti, il saldo avviene in misura proporzionale

ha l'obbligo di inviare, prima di procedere, un "preavviso di pagamento"; tale atto serve a prevenire eventuali duplicazioni di pagamento, evitando che più stazioni appaltanti procedano a saldare uno stesso debito dell'appaltatore. Il meccanismo dell'intervento sostitutivo si applica integralmente anche ai debiti degli eventuali subappaltatori. In questo caso, l'intervento sostitutivo può agire solo dopo che sia stato attivato analogo intervento per le irregolarità dell'appaltatore (ove esistenti), e comunque solo nei limiti del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. La circolare, infine, osserva che non esiste incompatibilità tra il meccanismo dell'intervento sostitutivo e l'articolo 48 bis del Dpr 602/1973, che impone alle stazioni appaltanti di verificare, prima di procedere a pagamenti superiori ai 10 mila euro, se esistono cartelle esattoriali di importo pari o superiore a tale somma. In questi casi, secondo il ministero del Lavoro, dovranno prima essere saldati i debiti risultanti dal Durc e, solo dopo questo saldo, dovranno essere pagati quelli pendenti verso all'amministrazione fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

